



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Rapporto sul monitoraggio dell'operazione congiunta per il rimpatrio forzato di cittadini nigeriani organizzata dall'Italia e coordinata da Frontex (19 gennaio 2018)

Sommario:

- A Premessa
- B Contesto del monitoraggio e partecipazione del monitor
- C Cooperazione tra la Delegazione del Garante Nazionale e il Ministero dell'Interno
- D Staff italiano impiegato nell'operazione congiunta di rimpatrio
- E L'attività di monitoraggio presso il CPR di Bari
- F L'attività di monitoraggio presso il CPR di Roma
 - F.1 Le operazioni relative alle persone provenienti dai CPR di Bari e Brindisi
 - F.2 Le operazioni relative alle persone trattenute al CPR di Roma
- G Operazioni di imbarco e volo Roma - Lagos
- H Fase di arrivo
- I Il meccanismo di reclamo

A Premessa

Vista la designazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Garante nazionale) quale organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, di cui all'articolo 8 punto 6 della Direttiva 115/CE/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, il 18 e 19 gennaio u.s. si è proceduto a monitorare un'operazione congiunta di rimpatrio forzato di cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Roma a Lagos (Nigeria).

L'operazione, coordinata da Frontex, è stata organizzata dall'Italia con la partecipazione di Belgio e Svizzera, che era presente anche con un proprio monitor.

Al presente monitoraggio, considerata la sua adesione al progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati" finanziato al Garante Nazionale dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020¹, ha partecipato -per una specifica fase - anche il Garante della Regione Puglia accompagnato da due collaboratori.

¹ Il progetto persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti umani nelle operazioni di rimpatrio forzato, cooperando con le istituzioni interessate al fine di garantire l'efficacia del sistema di monitoraggio e la piena aderenza ai principi del diritto europeo e internazionale. Le attività da compiere riguardano, in particolare, il monitoraggio delle procedure attraverso la formazione specialistica di un pool di monitor costituito dal Garante Nazionale e relativo staff e dai Garanti territoriali che aderiscono al progetto.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

B Contesto del monitoraggio e partecipazione del monitor

Il Garante Nazionale ha ricevuto notizia del volo charter congiunto Roma-Lagos, finalizzato al rimpatrio di circa 50 cittadini nigeriani tramite comunicazione acquisita agli atti il 10 gennaio 2018.

La procedura di rimpatrio ha riguardato, effettivamente:

- 38 cittadini nigeriani espulsi dall'Italia, di cui 36 uomini rispettivamente provenienti dai CPR di Torino (nr. 10 persone), Bari (nr. 24 persone), Brindisi (nr. 2 persone) e due donne provenienti dal CPR di Roma,
- cinque cittadini nigeriani espulsi dal Belgio, di cui tre uomini e due donne,
- un cittadino nigeriano espulso dalla Svizzera.

Il vettore aereo utilizzato ha operato le seguenti tratte: Torino - Roma Fiumicino, Roma Fiumicino - Lagos, Lagos – Roma Fiumicino, con partenza da Torino alle ore 9.30 del 19 gennaio e rientro a Roma Fiumicino intorno alle ore 01.40 del 20 gennaio.

I cittadini nigeriani trattenuti a Bari e a Brindisi sono stati condotti in pullman all'aeroporto di Roma Fiumicino.

L'operazione è stata monitorata da E. A. e G. L. (componenti dell'Ufficio del Garante Nazionale) che, ad esclusione della fase pre-ritorno presso il CPR di Bari, hanno partecipato a tutte le fasi monitorate, G. G. e G. M. (componenti dell'Ufficio del Garante Nazionale) che hanno partecipato al monitoraggio delle operazioni pre-ritorno e pre-partenza che si sono svolte presso il CPR di Roma.

Il Garante della Regione Puglia Pietro Rossi, unitamente a due collaboratori A. P. ed E.d.R., ha monitorato le operazioni pre-ritorno svoltesi presso il Centro di Bari a partire dal 18 gennaio 2018.

Complessivamente il monitoraggio delle delegazioni indicate dal Garante Nazionale (in seguito indicate come 'monitor') ha riguardato:

- fase pre-ritorno presso il CPR di Bari (inclusa visione dei fascicoli),
- fase pre-ritorno/pre-partenza presso il CPR di Roma (inclusa visione dei fascicoli delle donne in lista per il rimpatrio),
- volo Roma – Lagos e procedura di presa in consegna dei cittadini nigeriani da parte delle autorità locali a Lagos aeroporto.

C Cooperazione tra la Delegazione del Garante Nazionale e il Ministero dell'Interno

La cooperazione ricevuta dalla Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere è stata ottima: nel corso dell'intera procedura di rimpatrio il monitor ha avuto accesso ai luoghi interessati dalle operazioni e ai documenti che ha richiesto.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Infine, al termine dell'operazione il monitor ha partecipato a un breve *debriefing* finale coordinato dai responsabili della scorta italiana, con la partecipazione dei responsabili delle delegazioni belga e svizzera, un funzionario rappresentante di Frontex e il monitor svizzero.

D Staff italiano impiegato nel volo congiunto di rimpatrio

Lo staff italiano impegnato a bordo dell'aeromobile era composto da 115 unità di scorta, due medici e due infermieri.

Tutto il personale impiegato nell'operazione a bordo dell'aeromobile, non era armato, né in divisa e indossava un "fratino" con la scritta che rimandava al proprio ruolo o compito (Polizia, blu; *escort leader*, azzurro; *backup team*, giallo; *boarding team*, verde; personale sanitario, rosso) rendendolo riconoscibile ma non personalmente identificabile (non recando in evidenza né il nominativo, né il numero identificativo personale)².

Il monitor indossava il fratino verde con la scritta *NPM Monitor* e tesserino identificativo personale.

Non erano presenti né interpreti, né mediatori culturali. A tal proposito deve essere ribadito quanto rilevato in precedenti numerosi rapporti in relazione alla necessità che sia sempre garantita la possibilità di interloquire con la persona soggetta a rimpatrio forzato in una lingua a lei comprensibile. L'abbattimento delle barriere linguistiche oltre a costituire il necessario presupposto di effettività di tutti i diritti di cui il cittadino straniero è titolare, è altresì fondamentale per la messa in atto di tecniche verbali di *deescalation* indispensabili per smorzare i momenti di tensione evitando l'uso della forza e dei mezzi di contenimento.

Il Garante nazionale pertanto, raccomanda

1. in linea con quanto previsto nell'allegato alla decisione 2004/573/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 3.3 lett. e), che in tutte le fasi di un'operazione di rimpatrio siano previste professionalità linguistiche che possano rivolgersi alla persona soggetta al rimpatrio in una lingua a lei comprensibile

E L'attività di monitoraggio presso il CPR di Bari

La presente sezione del rapporto viene stesa sulla base dell'attività di monitoraggio e reportistica svolta dal Garante della Regione Puglia.

Secondo quanto riportato al Garante nazionale, nel pomeriggio del 18.01 alle ore 17.00 ca. una delegazione composta dal Garante della Regione Puglia Pietro Rossi e da due collaboratori si è recata al CPR di Bari per visionare i fascicoli delle 25 persone in lista per il rimpatrio ivi trattenute.

² Si rileva, invece, che in base al commento dell'orientamento 18.4 delle "Venti Linee Guida sul rimpatrio forzato" adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2005 « *the members of the escort could present themselves by name or they could have their name or a number indicated on a badge.* ». Una tale garanzia assume oggi ancor più importanza alla luce dell'art. 72 del Regolamento UE 2016/1624 del 14 settembre 2016, che introduce un meccanismo di reclamo (anche) a favore di chi subisca violazioni dei propri diritti fondamentali in un'operazione di rimpatrio.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Dopo la lettura degli atti, i monitor hanno avuto un confronto con il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari presso il CPR, in particolare relativamente alla posizione giuridica non definitiva di alcuni rimpatriandi. Alla luce dei rilievi mossi dal monitor, il responsabile dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari presso il CPR ha ritenuto di sospendere il rimpatrio nei confronti di due cittadini nigeriani. Terminata l'analisi dei fascicoli, preso atto che i rimpatriandi non avevano ancora avuto notizia dell'operazione di rimpatrio, i monitor si sono allontanati dal Centro e vi hanno fatto ritorno nella tarda serata per assistere alle fasi di preparazione alla partenza.

Alle 21.00 ca. i 24 cittadini nigeriani destinati al rimpatrio sono stati condotti, a gruppi di 4/5 per volta, al di fuori dei moduli detentivi del Centro ed è stato chiesto loro di prepararsi per un trasferimento a Roma. Riguardo all'effettiva destinazione finale non è stata data alcuna informazione.

In merito alla necessità di modificare siffatta prassi operativa, assicurando ai cittadini stranieri informazioni tempestive e complete relativamente alle varie fasi della procedura, il Garante Nazionale ha in numerosi precedenti Rapporti espresso le proprie considerazioni indirizzando alle Autorità responsabili molteplici raccomandazioni.

A tal proposito, appare opportuno rammentare che nel giudizio sulla verifica della non arbitrarietà di una misura restrittiva della libertà personale, a prescindere dalla conformità della stessa alla legge nazionale, uno dei campi di attenzione della CEDU³ è la buona fede nell'applicazione della misura ovvero l'assenza di mala fede o elementi di inganno da parte delle Autorità. In altre parole, per non divenire arbitraria anche nei casi in cui la privazione della libertà personale sia formalmente conforme all'ordinamento, questa deve sempre essere condotta nel rispetto del principio di buona fede secondo correttezza e trasparenza.

Ciò considerato, il Garante nazionale, **ribadendo le proprie raccomandazioni** già formulate in precedenti rapporti, raccomanda ai responsabili delle operazioni di rimpatrio forzato di dare indicazioni al personale affinché:

- 2. per tutto il corso dell'operazione siano fornite ai rimpatriandi informazioni chiare ed esaustive secondo principi di correttezza e buona fede, cui deve sempre essere improntata l'azione delle Autorità nell'applicazione di una misura di privazione della libertà personale,**
- 3. sia comunicata preventivamente agli interessati la data del viaggio di rimpatrio in modo da consentire loro di organizzarsi per la partenza, raggruppare per tempo gli effetti personali, avvisare i familiari o comunque le persone di fiducia e/o l'avvocato al fine di venire a conoscenza di eventuali aggiornamenti in merito alle relative posizioni giuridiche,**
- 4. al più tardi nell'imminenza dell'avvio dell'operazione, i cittadini stranieri siano informati di tutte le diverse fasi della procedura, incluse le varie tappe, i tempi di permanenza negli eventuali scali, il luogo e l'orario indicativo di arrivo nel paese d'origine.**

³ Si veda in particolare Saadi c. Regno Unito Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso 13229/03.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Secondo quanto ulteriormente riferito al monitor, considerato l'elevato numero dei rimpatriandi e alcune criticità organizzative, le operazioni preliminari alla partenza - consistite nella consegna degli effetti personali requisiti al momento dell'ingresso al Centro e nell'effettuazione delle verifiche di sicurezza - si sono protratte per più di quattro ore.

Nello specifico, i controlli di sicurezza sono stati realizzati nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone, dando tutti esito negativo.

Gli oggetti personali sono stati imbustati in sacchi di plastica (generalmente utilizzati per l'immondizia) etichettati con un foglietto scritto a penna fermato con del nastro adesivo.

Inoltre, ai cittadini nigeriani non è stata fornita alcuna ricevuta dell'avvenuta consegna del bagaglio personale alla scorta. Come si riferirà nel prosieguo, tale circostanza è stata fonte di particolare apprensione da parte di alcuni cittadini stranieri e causa di un particolare episodio di tensione tra un rimpatriando e il personale di scorta.

Un'ulteriore criticità rilevata dal monitor riguarda la circostanza che i pasti al sacco predisposti per il viaggio, a causa di un problema organizzativo, sono stati consegnati all'ora di cena (del 18 gennaio). I cittadini stranieri li hanno pertanto consumati prima della partenza rimanendo senza beni di conforto per tutte le lunghe ore del viaggio (ca. 7 ore). Il digiuno forzato è perdurato anche una volta arrivati al CPR di Roma (poco dopo le ore 9.00 del 19 gennaio) dove non era stato previsto alcun servizio di colazione e si è protratto fino alle ore 14.00 ca. quando è stato servito il pranzo a bordo dell'aereo. Questo grave disagio ha comportato un serio disagio per gli stranieri interessati, alcuni dei quali poco dopo il decollo si sono rivolti al monitor per esprimere tale esigenza primaria, stemperata in qualche caso dall'iniziativa di qualche singolo operatore di scorta che ha offerto loro qualcosa da bere e/o da mangiare.

Preso atto di quanto accaduto, **il Garante nazionale raccomanda al servizio immigrazione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere di:**

5. approntare un sistema di coordinamento tra i vari attori che si avvicendano in un'operazione di rimpatrio forzato al fine di assicurare che per tutta la durata dell'operazione sia sempre prevista e garantita, a cadenza regolare, la somministrazione di pasti e bevande ai cittadini stranieri interessati.

Il pullman è partito da Bari alle 2.00 ca. e alle ore 9.20 ha fatto arrivo al CPR di Ponte Galeria Roma, ove i cittadini stranieri sono stati presi in carico dalla scorta incaricata del trasferimento in Nigeria.

F L'attività di monitoraggio presso il CPR di Roma

Il giorno dell'operazione il monitor si è recato al CPR di Roma alle ore 8.00 ca. per assistere alle operazioni preliminari alla partenza per l'aeroporto di Fiumicino (avvenuta attorno alle ore 11.30).

Presso il Centro di Roma, il monitoraggio ha in particolare riguardato le verifiche di sicurezza effettuate nei confronti dei cittadini nigeriani trasferiti nottetempo dai CPR di Bari e Brindisi, la visione dei fascicoli delle



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

cittadine nigeriane trattenute al CPR di Ponte Galeria e tutte le fasi antecedenti alla partenza relativa alle medesime.

F.1 Le operazioni relative alle persone provenienti dai CPR di Brindisi e Bari

I rimpatriandi trattenuti nei Centri di Brindisi (2) e Bari (24) sono stati trasferiti a Roma con due pullman scortati da un dispositivo interforze.

Nel Centro romano i rimpatriandi sono stati presi in carico dal personale impegnato nel servizio di scorta internazionale, che, come di consueto, ha preliminarmente effettuato le verifiche di sicurezza.

I controlli hanno riguardato sia una verifica sulla persona che sugli indumenti e i bagagli, al fine di rinvenire eventuali oggetti pericolosi atti a offendere.

Le operazioni si sono svolte con modalità rispettose della dignità personale senza mai determinare il denudamento completo dei cittadini stranieri.

Va altresì espresso apprezzamento per la collocazione, nella sala adibita alle verifiche, di 2 tappeti su cui fare posizionare la persona durante i controlli.

Terminati i controlli di sicurezza, alle ore 11.30 ca. i cittadini nigeriani sono stati fatti salire in pullman e condotti all'aeroporto di Roma Fiumicino.

F.2 Le operazioni relative alle persone trattenute al CPR di Roma

a) La tempistica nella comunicazione di avvio dell'operazione di rimpatrio alle interessate

Poco prima delle 9.30 circa sono iniziate le operazioni di raduno delle rimpatriande che non erano state né avvisate, né preparate psicologicamente alla loro partenza con un volo che sarebbe partito di lì a poco. L'inaspettata comunicazione ha sorpreso alcune rimpatriande mentre ancora dormivano.

Uno dei monitor ha assistito alla comunicazione di avvio del rimpatrio accompagnando all'interno dei nuclei abitativi detentivi la responsabile dell'Ente gestore, un mediatore culturale e il personale di Polizia.

L'operazione è durata più di un'ora a causa delle difficoltà incontrate dagli operatori dell'Ente gestore nell'identificazione delle tre cittadine nigeriane in elenco, avvenuta mediante la richiesta di informazioni direttamente alle persone trattenute. La naturale resistenza delle connazionali a riferire dove si trovassero in quel momento le rimpatriande, o quella di confermare la propria identità nel timore di essere rimpatriate o, ancora, il fingersi in quel momento fuori stanza nascondendosi sotto il letto, ha reso la ricerca delle rimpatriande piuttosto difficile tanto da rendere necessario entrare in quasi tutte le stanze del Centro e cercare anche nell'area esterna.

Questa modalità operativa e il fatto che l'elenco non fosse accompagnato da una foto ha inoltre comportato uno scambio di persona rilevato solo al momento della consegna degli effetti personali (la donna era già stata condotta fuori dai moduli abitativi e sottoposta alle verifiche di sicurezza) quando una delle interessate si è accorta che quelli che le erano stati consegnati non erano i propri effetti personali, ma quelli di un'altra connazionale. A quel punto la polizia si è resa conto dell'errore e ha provveduto a riaccompagnare la persona erroneamente individuata nei moduli abitativi. Appare a tal proposito



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

ridondante evidenziare la rilevanza di un simile errore comunque gravido di effetti anche nel caso specifico per l'impatto emotivo e lo stress cui inutilmente è stata sottoposta la cittadina nigeriana vittima dello scambio di persona.

b) Il caso di una richiedente asilo

Dalla visione dei fascicoli effettuata dal monitor il giorno stesso dell'operazione è emerso che la più giovane delle tre cittadine in elenco per il rimpatrio M. P. risultava aver presentato richiesta di asilo, ricevendo in data 30.11.2017 notifica della decisione di diniego della competente Commissione territoriale (decisione peraltro tradotta in lingua inglese solo nella parte dispositiva⁴). All'interno del fascicolo non risultava alcun atto di impugnazione avverso il predetto provvedimento negativo. Tenuto conto delle specifiche condizioni di vulnerabilità dell'interessata rappresentate dalla giovanissima età e dalla sua provenienza da un tipica regione di reclutamento per la tratta (Benin city – nello Stato di Edo⁵), il monitor chiedeva al referente dell'Ufficio Immigrazione del Centro se vi fosse la possibilità di verificare, anche mediante la consultazione di banche dati, se la persona straniera interessata avesse effettivamente rinunciato a presentare ricorso avverso il rigetto della protezione internazionale. Veniva spiegato dal referente dell'Ufficio Immigrazione del Centro che è loro premura dare indicazioni alle ospiti affinché comunicino senza ritardi la presentazione del ricorso; nel caso specifico, veniva ribadito, la Sig. M.P. non risultava ricorrente.

La Sig. M. P. al momento della comunicazione del rimpatrio si trovava nella sua stanza: quando le è stato comunicato di raccogliere i propri effetti personali in vista della partenza, la donna ha iniziato a prepararsi. Successivamente si è rivolta al monitor che accompagnava gli operatori e il personale di polizia nelle procedure di comunicazione e in inglese ha detto di non essere stata informata da nessuno, tantomeno dal suo avvocato e che anzi, questi aveva presentato un'istanza e che era in attesa di risposta. Alla richiesta del monitor di poter esaminare una copia dell'istanza, la Sig. M. P. estraeva da sotto il materasso la ricevuta del deposito del ricorso ex art. 35 del D. Lgs. 25/2008 presentato nei confronti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma iscritto nel Registro del Sistema Informativo del contenzioso Civile Distrettuale (SICID) in data 19 dicembre 2017 recante indicazione "stato: attesa designazione giudice".

Il monitor provvedeva immediatamente a riferire la circostanza alla Capo Scorta, che ribadiva come agli atti del fascicolo dell'interessata non vi fosse traccia del ricorso presentato dalla medesima e precisava che comunque dalla ricevuta del deposito dell'atto in Tribunale non era dato rilevare se la Sig. M.P.,

⁴ A tale proposito va rilevato che la traduzione del solo dispositivo non appare conforme all'art. 10 comma 4 del Dlgs 25/2008, così come anche stabilito dalla pronuncia della Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18493 il base alla quale ai fini dell'esercizio del diritto al ricorso effettivo, non è sufficiente comprendere solo il dispositivo senza essere nelle condizioni di -comprendere le ragioni e quindi decidere se impugnare o meno l'atto.

⁵ Si veda il documento sulle Informazioni sui paesi d'origine relativo a "Nigeria La tratta di donne a fini sessuali" https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

nell'impugnare il provvedimento della Commissione, avesse anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

Il monitor invitava comunque ad adottare un principio di cautela rilevando come l'esecuzione del rimpatrio nel caso concreto, prima o comunque senza notizia di un'eventuale pronuncia dell'Autorità giudiziaria sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di diniego ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 rischiasse di comportare violazione del principio di *non refoulement*.

Poco prima della partenza dal Centro al monitor veniva comunicato che il rimpatrio nei confronti della Sig.ra M.P. veniva sospeso e che per tale motivo la cittadina nigeriana interessata era stata ricondotta all'interno del proprio settore detentivo.

Malgrado l'esito finale, al fine di prevenire situazioni che, come quella monitorata, comportino il rischio di sottoporre a rimpatrio forzato richiedenti asilo nei cui confronti il provvedimento di rigetto può ancora essere sospeso, il **Garante Nazionale**, come rilevato dal CPT⁶ nel monitoraggio effettuato dal 16 al 18 dicembre 2015 di un volo di rimpatrio forzato effettuato dall'Italia verso la Nigeria e riportato nel proprio Rapporto sul monitoraggio della fase pre-ritorno effettuato presso il Centro di Roma Ponte Galeria in data 23 febbraio 2017, **raccomanda ai responsabili delle Questure e dei Centri di permanenza per il rimpatrio di:**

6. verificare, anche nell'immediatezza della partenza, gli aggiornamenti relativi alle posizioni giuridiche dei richiedenti asilo da rimpatriare, accertandosi che il provvedimento di diniego sia effettivamente definitivo o sia stata rigettata la richiesta di sospenderne gli effetti da parte della competente Autorità giudiziaria.

G Operazioni di imbarco e volo Roma - Lagos

Durante le procedure di imbarco si sono verificati alcuni episodi di resistenza da parte di rimpatriandi che hanno tentato di sottrarsi all'imbarco. Nei casi specifici, il personale di scorta ha applicato un uso proporzionale della forza. Deve tuttavia essere ribadito come del tutto carente sia stata l'attività di prevenzione di tali episodi considerato che i rimpatriandi hanno compreso l'effettivo avvio del rimpatrio solo nell'imminenza della partenza non avendo ricevuto, come sopra riportato, alcuna preliminare e completa informazione nella fase di partenza dal Centro di trattenimento.

L'aereo è decollato da Roma alle ore 13.00.

Come sopraindicato, poco dopo il decollo alcuni rimpatriandi, probabilmente anche alla vista di alcuni operatori di scorta, che consumavano il proprio panino (portato da casa), si sono rivolti al monitor per comunicare che erano a digiuno dalla sera prima e avevano quindi fame.

⁶ Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in relazione proprio a un volo di rimpatrio forzato verso la Nigeria, ha evidenziato i rischi di violazione dell'art. 3 della CEDU, nel caso di allontanamento di una persona che abbia ancora diritto di chiedere la sospensione degli effetti dell'espulsione o quando una richiesta in tal senso sia pendente innanzi all'Autorità giudiziaria.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il monitor si è quindi attivato segnalando la circostanza al Capo scorta e chiedendo di accelerare la somministrazione del pasto previsto nella fase di volo. Bibite e vivande sono state effettivamente servite tra le ore 13.30 e le 14.15.

In relazione alla fase di volo va esposto che durante le circa sei ore di viaggio si sono verificati alcuni episodi di malore, che hanno determinato l'intervento del team sanitario. Da un colloquio intrattenuto con i sanitari, si è appreso trattarsi di casi di mal di testa e/o mal di stomaco, questi ultimi, in via ipotetica, da correlarsi a possibili problemi di digestione imputabili all'eccessiva fretta con cui il pasto era stato consumato.

Senza poter chiaramente individuare con certezza nessi di causa/effetto tra i malesseri verificatisi e le modalità di consumazione del cibo a seguito di numerose ore di digiuno, si ritiene comunque doveroso ribadire in via preventiva come disguidi organizzativi, come quello accaduto nella presente operazione circa la regolare somministrazione dei pasti durante tutta l'operazione, debbano assolutamente essere evitati.

In linea generale, il volo si è svolto in un contesto operativo disteso senza particolari criticità che abbiano determinato l'uso della forza e/o delle misure contenitive.

H Fase di arrivo

L'arrivo a Lagos è avvenuto intorno alle ore 18.40 ora italiana.

Le operazioni di consegna dei cittadini stranieri alle Autorità locali nigeriane si sono svolte senza criticità.

Alle ore 20.00 circa l'aereo è decollato alla volta di Roma Fiumicino ove ha fatto rientro alle ore 1.40 del 20.01.2018.

Deve essere segnalato un momento di tensione all'arrivo a Lagos quando un rimpatriando O. E. ha chiesto notizie sui propri bagagli e l'operatore di scorta cui si era rivolto, di fronte all'insistenza del cittadino nigeriano che chiedeva rassicurazioni, è andato in escandescenza rivolgendogli un pesante insulto e intimandogli di smetterla. La tensione è immediatamente rientrata a seguito dell'intervento del compagno di squadra che ha pacatamente spiegato all'interessato che il bagaglio era stato etichettato, stivato e che una volta sceso a terra gli sarebbe stato riconsegnato.

Il Garante Nazionale ritiene che episodi come questo siano inaccettabili e che il rispetto della dignità delle persone da rimpatriare debba sempre essere garantito assicurando la massima professionalità durante tutto lo svolgimento dell'operazione.

Come già riportato in precedenti rapporti va altresì rilevato come, anche nel corso della presente operazione, le garanzie relative alla tutela degli effetti personali siano state carenti: ai rimpatriandi non è stata rilasciata alcuna ricevuta nel momento della consegna dei bagagli da stivare e una volta arrivati a Lagos gli operatori di scorta italiani non sono scesi a terra per seguire la fase di restituzione dei bagagli stivati. I cittadini stranieri sono pertanto sbarcati dall'aeromobile senza disporre di alcun documento di deposito delle proprie borse di viaggio da produrre alle autorità nigeriane, ricevendo esclusivamente rassicurazioni verbali da parte dei poliziotti italiani, che sono rimasti all'interno del vettore aereo.



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

La prassi della scorta italiana di non rilasciare ai rimpatriandi una ricevuta dei bagagli da stivare consegnati e di non scendere a terra una volta arrivati a Lagos per seguire la fase di restituzione dei bagagli stivati appare inadeguata sotto il profilo delle garanzie relative alla tutela della proprietà delle persone rimpatriate ed è fonte di particolare stress e agitazione per i cittadini stranieri che perdono il controllo dei propri beni senza ricevere alcun riscontro documentale che ne assicuri la restituzione. Siffatta modalità operativa appare altresì in contrasto con l'allegato alla decisione 2004/573/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, che nella fase di arrivo pone in capo alle autorità del paese che rimpatria sia la responsabilità della consegna dei rimpatriandi allo stato di rimpatrio che i loro rispettivi bagagli (punto 5, lett.c).

Il Garante Nazionale pertanto **raccomanda che:**

7. ai rimpatriandi sia rilasciata una ricevuta relativa alla consegna del bagaglio da stiva, come avviene per tutti i passeggeri che prendono un volo e a cui viene garantita la tutela del diritto alla proprietà privata,
8. nella fase di arrivo uno o più responsabili della scorta italiana scendano a terra per seguire e agevolare la restituzione dei bagagli stivati ai cittadini rimpatriati.

I Il meccanismo di reclamo previsto dall'art. 72, par. 2 del Regolamento UE 2016/1624 del 14 settembre 2016

Anche per la presente operazione va riportato quanto rilevato dal Garante Nazionale nel Rapporto sul monitoraggio dell'operazione congiunta per il rimpatrio forzato di cittadini nigeriani realizzata il 26 gennaio 2017 relativamente alla mancata somministrazione di informazioni sullo strumento di reclamo previsto a tutela dei rimpatriandi dall'art. 72, par. 2 del Regolamento UE 2016/1624 del 14 settembre 2016.

Anche l'*implementation plan*, predisposto per la presente operazione da Frontex stabiliva, peraltro, che nel corso dell'operazione fosse disponibile in versione cartacea il modulo standard per la presentazione del reclamo.

Alla specifica richiesta di chiarimenti da parte del monitor in merito alla mancata predisposizione delle misure necessarie per l'accesso alla procedura (informativa, somministrazione di modulistica, allestimento di punti di raccolta...), i responsabili della scorta italiana hanno lamentato la mancata messa a disposizione di apposito materiale divulgativo da parte dell'Agenzia.

A tal proposito si rileva che Frontex ha realizzato *depliant* informativi multilingua sul meccanismo di reclamo scaricabili anche al seguente indirizzo <https://frontex.europa.eu/contact/lodge-a-complaint/>

Ciò considerato, al fine di assicurare la piena attuazione della disposizione europea e garantire ai rimpatriandi che lo desiderano l'esercizio del diritto di reclamo, il **Garante Nazionale raccomanda di:**

9. predisporre protocolli operativi che prevedano, anche mediante la distribuzione del materiale divulgativo predisposto dall'Agenzia europea, la sistematica informazione delle persone sottoposte a



Garante Nazionale

dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

operazioni congiunte di rimpatrio forzato relativamente alla possibilità di rivolgere reclamo a Frontex per violazioni dei propri diritti fondamentali che dovessero subire nel corso del rimpatrio;

10. assumere ogni iniziativa utile ad agevolare l'accesso alla procedura rendendo disponibile agli interessati la relativa modulistica in versione multilingue.

Nel presentare questo Rapporto, il Garante NPL ricorda che ogni monitoraggio rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni, ringrazia il Ministero dell'Interno e, in particolare, le articolazioni dipartimentali interessate all'operazione qui riportata, nonché il capo scorta e il personale che ha operato per la disponibilità e la cooperazione offerta durante il monitoraggio.

Il Rapporto contiene alcune raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante NPL chiede sia data risposta da parte delle competenti Autorità entro trenta giorni. Il Rapporto sarà reso pubblico sul sito del Garante, senza alcuna indicazione di nomi, trascorsi i venti giorni indicati, insieme alle risposte che saranno pervenute in tale data.

Roma, 6 agosto 2018.

**Il Presidente
Mauro Palma**